

Roma, 5 gennaio 2021

Circolare n. 5/2021

Oggetto: Tributi – Finanziamenti - Le novità fiscali della Legge di Bilancio 2021 – Legge 30.12.2020, n.178, su S.O. alla G.U. n.322 del 30.12.2020.

Si riepilogano, nell'ordine numerico dei vari commi dell'articolo 1, le disposizioni di carattere fiscale e in materia di finanziamenti introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 di maggiore interesse per le imprese del settore.

Riforma Irpef (commi da 2 a 9) – Viene istituito nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze un Fondo con una dotazione di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2022 e 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023 per finanziare gli interventi relativi ad una prossima legge delega di riforma complessiva del sistema tributario.

Trattamento integrativo Irpef e ulteriore detrazione fiscale (comma 8) – Per tutto il 2021 resta in vigore il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati introdotto col DL n.3/2020; come è noto si tratta di 100 euro mensili che i sostituti di imposta devono riconoscere in via automatica ai titolari di redditi fino a 28 mila euro annui; a partire da quest'anno, l'ulteriore detrazione fiscale introdotta dallo stesso DL n.3/2020 a favore dei titolari di redditi superiori a 28 mila euro spetta nella misura indicata nella tabella seguente (la disposizione in questione è stata corretta con DL 31.12.202, n.182).

Reddito complessivo annuo	Calcolo ulteriore detrazione fiscale
Superiore a 28 mila e fino a 35 mila euro	$960 + \frac{240 * (35.000 - \text{reddito})}{7.000}$
Superiore a 35 mila e fino a 40 mila euro	$960 * \frac{(40.000 - \text{reddito})}{5.000}$

Finanziamenti Legge Sabatini in unica soluzione (commi 95 e 96) – E' stata introdotta l'erogazione in un'unica soluzione dei finanziamenti erogati in base alla normativa Sabatini che, come è noto, è una misura che agevola le PMI attraverso il sostegno all'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali. Finora la corresponsione in un'unica soluzione era stata prevista solo per finanziamenti entro i duecentomila euro.

Fondo Imprenditoria Femminile (commi da 97 a 108)- Viene ricostituito un Fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico per incentivare le attività delle imprese femminili, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; con successivo decreto del Mise di concerto col Ministero Economia e Finanze saranno stabilite le modalità di attuazione e i criteri e termini delle agevolazioni. Il Fondo potrà operare in collaborazione con i programmi di cofinanziamento di Regioni e Enti locali, associazioni di categoria, Camere di Commercio e Comitati per l'Imprenditoria femminile.

Fondo PMI Creative (commi da 109 a 116) – Sempre presso il Ministero dello Sviluppo Economico viene istituito un "Fondo PMI Creative" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; con successivo decreto del Mise e del Ministro dei Beni Culturali saranno individuate le modalità e i criteri di concessione delle agevolazioni, nonché le attività rientranti nei benefici.

Investimenti in aree dismesse (commi da 146 a 152) – Sono stati previsti finanziamenti, gestiti da Invitalia, per progetti di rigenerazione, riqualificazione, infrastrutturazione di aree dismesse o in disuso, di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti a pubbliche amministrazioni che vedano l'intervento di privati. L'approvazione dei piani sarà in capo al CIPE.

Proroga credito d'imposta investimenti al Sud e nelle ZES (commi da 171 a 176) – E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia del credito d'imposta per investimenti al Sud introdotto con la legge n.208/2015; come è noto, grazie all'azione di Confetra, il credito d'imposta si applica anche alle imprese di logistica (codice Ateco 52); sono state inoltre potenziate le agevolazioni fiscali a favore delle imprese che investono nelle Zone Economiche Speciali.

Sostegno alla liquidità delle imprese (commi da 206 a 212) – Viene prorogata al 30 giugno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui al DL n.23/2020 (cd. Garanzia Italia); viene inoltre previsto che il rilascio delle garanzie statali operi anche in relazione a finanziamenti destinati alla rinegoziazione o consolidamento di finanziamenti già in essere; l'operatività delle garanzie è estesa anche agli strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le cessioni di credito.

Credito d'imposta per consulenze a quotazione di PMI (comma 230) – E' stato prorogato al 31 dicembre 2021 il credito di imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI introdotto con la legge n.205/2017 (art.1 c.89-92).

Incentivi fiscali per operazioni di aggregazione aziendale (commi da 233 a 242) – Al fine di incentivare la dimensione delle imprese, sono stati introdotti benefici fiscali in caso di operazioni di fusioni, scissione o conferimento d'azienda deliberate nel corso del 2021; il soggetto risultante dall'aggregazione, al beneficiario e al conferitario è consentito utilizzare come credito d'imposta l'ammontare corrispondente ad una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello dell'operazione; l'ammontare massimo utilizzabile come credito d'imposta è pari al 2 per cento delle attività dei soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione; le società oggetto dell'aggregazione devono essere operative da almeno due anni; il credito di imposta, oltre ad essere utilizzato in compensazione col modello F24 senza limiti di importo, può essere ceduto a terzi ovvero essere chiesto a rimborso.

Rifinanziamento Fondo di Garanzia per le PMI (commi da 244 a 247) – Vengono previsti finanziamenti per il Fondo di Garanzia PMI per la copertura degli interventi aggiuntivi che il Fondo ha sostenuto in fase emergenziale a favore delle cd *midcap* (numero addetti da 250 a 499), interventi che a decorrere dal mese di marzo 2021 saranno tutti in capo a Garanzia Italia gestita da Sace.

Proroga moratoria sui mutui a favore delle PMI (commi da 248 a 254) – Viene prorogato fino al 30 giugno 2021 il termine della moratoria straordinaria introdotta col DL n.18/2020; la domanda può essere presentata dalle imprese interessate fino alla fine di gennaio 2021.

Rafforzamento patrimoniale società di media dimensione (commi 263 e 264) – Le disposizioni del Decreto Rilancio a favore delle società di capitali e cooperative di media dimensione (ricavi superiori a 5 e fino a 50 milioni di euro) che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto all'analogo periodo del 2019 vengono prorogate al 30 giugno 2021; in particolare le imprese che opereranno aumenti di capitale entro quella data di almeno 250 mila euro potranno usufruire di un credito di imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento del capitale; anche i soggetti che conferiscono il capitale hanno diritto ad un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'ammontare conferito.

Sospensione delle disposizioni sulla riduzione del capitale sociale (comma 266) – Per le perdite emerse nell'esercizio 2020 non si applicano le regole del Codice Civile relative alle riduzioni del capitale sociale e non opera la causa di scioglimento della società; inoltre il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo all'avvenuta riduzione.

Credito di imposta per beni strumentali nuovi (commi da 1051 a 1063) – A tutte le imprese è riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 20 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20 per cento del costo di acquisizione. Il credito di imposta è diversificato a seconda dei beni acquistati.

Tipologia di beni strumentali	Periodo di acquisto	Misura del credito d'imposta
Beni materiali elencati nell'allegato A della L.n.232/2016	Dal 16.12.2020 fino al 31.12.2021 (ovvero 30.6.2022)	50% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% del costo per la quota di investimento superiore a 2,5 e fino a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimento superiore a 10 e fino al tetto massimo ammissibile di 20 milioni di euro.
	Dall'1.1.2022 fino al 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023)	40% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% del costo per la quota di investimento superiore a 2,5 e fino a 10 milioni di euro; 10% del costo per la quota di investimento superiore a 10 e fino al tetto massimo ammissibile di 20 milioni di euro.
Beni immateriali elencati nell'allegato B della L.n.232/2016	Dal 16.12.2020 fino al 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023)	20% dell'investimento nel limite di costo massimo di 1 milione di euro
Beni materiali diversi da quelli elencati nell'allegato A della L.n.232/2016	Dal 16.12.2020 fino al 31.12.2021 (ovvero 30.6.2022)	10% dell'investimento nel limite di costo massimo di 2 milioni di euro; per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile il credito di imposta è pari al 15%
Beni immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B della L.n.232/2016		10% dell'investimento nel limite di costo massimo di 1 milione di euro
Beni materiali diversi da quelli elencati nell'allegato A della L.n.232/2016	Dall'1.1.2022 fino al 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023)	6% dell'investimento nel limite di costo massimo di 2 milioni di euro
Beni immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B della L.n.232/2016		6% dell'investimento nel limite di costo massimo di 1 milione di euro

Sono esclusi dai beni agevolabili i mezzi di trasporto di cui all'articolo 164 c.1 del TUIR, i beni i cui coefficienti di ammortamento siano inferiori al 6,5%, i fabbricati, le costruzioni e tutti i beni elencati nell'allegato 3 alla Legge n.208/2015. Per i beni ricompresi negli allegati A e B della L.n.232/2016 è necessario produrre una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le necessarie caratteristiche tecniche per essere ricompresi nei suddetti elenchi e che sono interconnessi al sistema aziendale. Se l'investimento non è superiore a 300 mila euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni ricompresi negli elenchi della L.n.232/2016). Per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2021 dalle piccole imprese (ricavi fino a 5 milioni di euro) il credito di imposta è usufruibile in un'unica soluzione.

Credito di imposta per ricerca e sviluppo (comma 1064) – E' stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo previsti dalla legge n.160/2019 (articolo 1 c.198 e segg.).

Depositi carburante superiori a 3.000 mc (comma 1075) – E' stato introdotto l'obbligo di dotarsi del sistema INFOIL entro il 31 dicembre 2021 da parte degli esercenti depositi commerciali di carburante superiori a 3.000 metri cubi; tale sistema consente all'Agenzia delle Dogane l'accesso autonomo e diretto ai dati relativi all'operatività dei depositi.

Controllo dei plafond Iva (commi da 1079 a 1083) – Viene rafforzato il contrasto all'utilizzo di falsi plafond Iva, prevedendo specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per emettere le lettere di intento da parte degli aventi diritto (esportatori abituali); nel caso di irregolarità viene inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni di intento; inoltre il sistema di interscambio delle fatture elettroniche, nel caso venga indicata una lettera di intento invalidata, inibisce l'emissione della fattura senza Iva; per questa attività l'Agenzia delle Entrate è stata autorizzata ad assumere 50 nuovi funzionari.

Annotazione fatture per contribuenti minori (comma 1102) – Le imprese di servizi con volume d'affari fino a 400 mila euro l'anno potranno annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; finora questi contribuenti, pur liquidando l'Iva trimestralmente dovevano annotare le fatture mensilmente.

Operazioni con l'estero (commi 1103 e 1104) – E' stato previsto che a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1 gennaio del 2022 i soggetti Iva trasmetteranno i dati relativi alle operazioni scambiate con soggetti non residenti attraverso il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando l'obbligo di trasmissione della comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere (cd esterometro).

Daniela Dringoli
Codirettore

[Allegati cinque](#)
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.